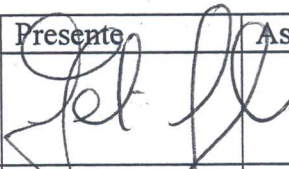
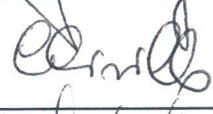
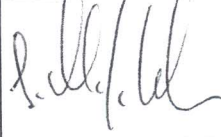
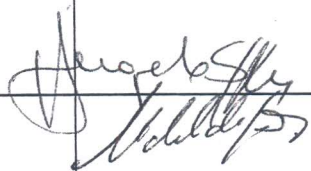
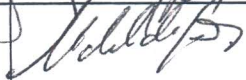


Deliberazione n° 23 del 16/9/13

OGGETTO: Definizione controversia

- Telecom Italia spa.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 16 alle ore 15,00 del mese di settembre, nella sede di Via XXIV Maggio, n. 130 in Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Federico LIBERATORE	Presidente		
Carmina CIRILLO	Vicepresidente		
Michele DELLA LOGGIA	Componente		
Angelo SPINA	Componente		
Michele DE SANTIS	Componente		

Verbalizza il Direttore del Corecom, dott. Giuseppe ROSSI.

IL CORECOM MOLISE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le Comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle Comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ("AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le Comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di Comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1 gennaio 2012;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'istanza pervenuta in data il 05/09/2012 prot. n.954/COM/12, con la quale il sig. ha chiesto l'intervento del Corecom Molise per la definizione della controversia insorta contro le società Telecom Italia spa;

VISTA la nota prot. 1109/COM/2012 del 26/09/2012 con cui il Corecom Molise ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTI gli atti del procedimento in epigrafe;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento di definizione;

CONSIDERATO CHE:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

- a) Con istanza presentata innanzi al Corecom Molise il 05/09/2012 prot. n.954/COM/12 il Sig. ha contestato a Telecom Italia la responsabilità nell'avaria del proprio computer che collegato alla rete telefonica, avrebbe ricevuto dalla stessa un forte sbalzo di tensione il 15/8/2012. Per tale motivo ha chiesto all'operatore un indennizzo per il *disservizio subito* e le spese per il procedimento.
- b) Il Corecom Molise con nota prot.954/COM/12 del 26/9/2012 ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento e l'invito a comparire all'udienza del 23/10/2012 ore 15,00.
- c) Avverso l'istanza interviene nel procedimento Telecom Italia con memoria del 16/10/2012 eccependo: 1) l'inammissibilità dell'avversa istanza non essendo ricompresa delle materie del Regolamento Agcom 173/07/CONS; 2) carenza di legittimazione passiva di Telecom e infondatezza in ogni caso dell'istanza.
- d) All'udienza del 23 ottobre è presente solo parte istante mentre Telecom è assente.

2. Motivi della decisione.

2.1. Osservazioni in rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità in quanto la controversia è fuori ambito di applicazione del Regolamento Agcom 173/07/CONS che all'art.2 prevede: *"ai sensi dell'art.1 commi 11 e 12 della legge 31/7/1997 n.249, sono rimesse alla competenza dell'autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e operatori, inerenti il mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabiliti dalle norme legislative, dalle delibere dell'autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi."*

2.2. Nel merito.

2.3 Sul disservizio causato da sbalzo di corrente..

L'istante con l'odierna domanda chiede al Corecom di condannare Telecom Italia ad indennizzare il disservizio subito a causa di uno sbalzo di corrente proveniente dalla linea telefonica che avrebbe danneggiato il proprio computer.

In primo luogo si evidenzia che il fatto non va qualificato come disservizio ma bensì come danno per il risarcimento è competente il giudice ordinario in quanto il disservizio è da connettersi con il servizio fornito dall'operatore telefonico di cui l'utente nulla contesta.

In secondo luogo le competenze del Corecom sono elencate nell'art.2 del Regolamento Agcom 173/07/CONS citato in premessa dal quale si evince che l'organismo è chiamato a statuire solo in merito alle *controversie in materia di comunicazioni elettroniche* e non certamente per il risarcimento danni relativi a guasti di apparecchi sebbene collegati alla rete telefonica.

Nella recente giurisprudenza si rinviene un caso analogo nel quale un Giudice di pace ha accolto la richiesta di risarcimento danni per sbalzo di corrente subiti da apparecchiature domestiche, provenienti dalla linea elettrica. (cfr. sentenza Giudice di pace di Ceccano n.400 del 17/4/2012).

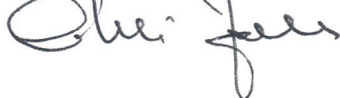
Per tutto quanto sopra esposto, ritenuto di non poter accogliere l'istanza presentata:

DELIBERA

1. di dichiarare inammissibile la domanda presenta dal sig.
2. di notificare il presente atto alle parti.
3. di trasmettere la presente delibera formata da 4 pagine all'Autorità per le Comunicazioni (AGCOM) e pubblicarla sul sito web del Corecom Molise.

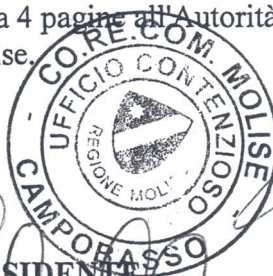
Il Responsabile del procedimento di Definizione

Dr. Francesco Colucci



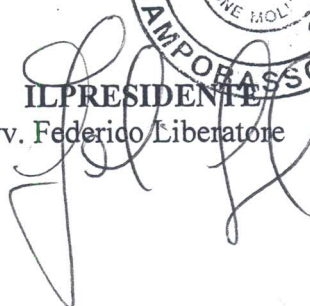
Il Direttore

dr. Giuseppe Rossi



IL PRESIDENTE

Avv. Federico Liberatore



La presente delibera è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura ed è composta di n. 6 fogli scritti fronte retro compresa la presente.

Campobasso,

Il Direttore
Dr. Giuseppe Rossi

